

Le novità in materia lavoro e previdenza della Legge di Bilancio 2024



Gentile Cliente,

Con la presente desideriamo informarLa che in data 30.12.2023 **è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n. 312 del 30.12.2023, ovvero la Legge di Bilancio 2024.**

Come consueto, con l'approvazione di tale provvedimento **sono state apportate numerose modifiche in materia fiscale, previdenziale e lavoro.**

Con riferimento alle novità in materia lavoro e previdenza, segnaliamo le seguenti:

- i)** viene inserita una decontribuzione per le lavoratrici madri con almeno due figli nel limite di 3.000 euro annui riparametrati su base mensile;
- ii)** viene riconosciuto, anche per i periodi paga del 2024, l'esonero della quota dei contributi IVS a carico del lavoratore nella misura del 6-7% a seconda dell'importo della retribuzione imponibile;
- iii)** viene inserito un esonero contributivo, limite massimo di 8.000 euro annui a favore dei datori di lavoro che assumono donne disoccupate beneficiarie del reddito di libertà;
- iv)** viene stabilizzata l'indennità ISCRO a seguito del periodo sperimentale fino al 2023;
- v)** viene prorogata la cassa integrazione guadagni straordinaria per le imprese in crisi anche per il 2024;
- vi)** le lavoratrici ed i lavoratori possono fruire in alternativa tra loro, di due mesi di congedo parentale con un'indennità più elevata pari all'80% della retribuzione nel limite massimo di un mese, ed al 60% nel limite massimo di un ulteriore mese (80% per il solo 2024);
- vii)** vengono prorogati gli stanziamenti per la prosecuzione dei trattamenti straordinari di integrazione ai fini del completamento dei piani di recupero occupazionale riferiti ad imprese operanti in aree di crisi industriale complessa;
- viii)** vengono modificate le disposizioni in materia di misure di flessibilità in uscita dal mondo del lavoro con un aumento dei requisiti anagrafici ed un peggioramento dei criteri di calcolo contributivo (quota 103).

La Circolare è composta da N° 9 pagine inclusa la presente

Premessa

Con legge n. 213 del 30.12.2023, meglio conosciuta come Legge di Bilancio 2024, il legislatore ha apportato numerose modifiche alle disposizioni in materia lavoro e previdenza.

Tra le modifiche più rilevanti segnaliamo la revisione in peggioramento dei principali istituti di pensionamento anticipato, con un incremento dei requisiti anagrafici previsti (per APE sociale e opzione donna) o dei criteri di calcolo del trattamento (quota 103).

Con riferimento ai benefici sulle assunzioni, invece, il legislatore proroga anche ai periodi paga 2024 l'esonero delle quote dei contributi IVS a carico del lavoratore, nella misura del 6% (in caso di retribuzione imponibile mensile non eccedente i 2.692 euro) e del 7% (in caso di retribuzione imponibile mensile non eccedente i 1.923 euro).

Con riferimento all'assunzione di lavoratrici, vengono introdotti specifici benefici a favore delle madri con almeno due figli (sgravio fino a 3000 euro annui) o con tre o più figli (sgravio del 100% fino al compimento del diciottesimo anno del figlio più giovane), mentre le lavoratrici che percepiscono il c.d. "reddito di libertà" possono fruire di uno specifico beneficio per il triennio 2024-2026 (sgravio con massimale di 8.000 euro annui).

Si segnala la stabilizzazione dell'indennità ISCRO a decorrere dal 01.01.2024 con la previsione di nuovi requisiti e condizioni ai fini della fruizione, tra cui la mancata percezione del trattamento nel biennio precedente a quello di presentazione della domanda.

Di seguito illustriamo le disposizioni in materia lavoro e previdenza introdotte dalla Legge di Bilancio 2024.

Le novità

Esonero contributi IVS

L'esonero della quota dei contributi IVS a carico del lavoratore viene riconosciuto anche per i **periodi di paga dall'1.1.2024 al 31.12.2024**, nella misura pari al:

1. **6%**, a condizione che la retribuzione imponibile non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima;
2. **7%**, a condizione che la retribuzione imponibile non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima.

L'esonero per il 2024 **non ha effetti sul rateo di tredicesima.**

Indennità lavoratori call center

Viene disposto, anche per l'anno 2024, il rifinanziamento delle misure di sostegno del reddito per i lavoratori dei call center di cui all'art. 44 co. 7 del D.lgs. 14.9.2015 n. 148.

Contrasto evasione settore domestico

Per contrastare l'evasione nel settore del lavoro domestico, è sancita la piena interoperabilità delle banche dati per lo scambio e l'analisi dei dati.

In particolare, viene previsto che:

1. per favorire l'adempimento spontaneo, l'Agenzia delle Entrate metta a disposizione del contribuente i dati e le informazioni acquisiti, utilizzandoli anche per predisporre la dichiarazione precompilata e segnalare al medesimo eventuali anomalie;
2. sia l'Agenzia delle Entrate che l'INPS effettuano attività di analisi del rischio e controlli sui dati retributivi e contributivi, anche comunicati in fase di assunzione, realizzando interventi volti alla corretta ricostruzione della posizione reddituale e contributiva dei lavoratori domestici.

Lavoratrici con almeno due figli

Viene introdotta una **decontribuzione per le lavoratrici con almeno due figli, senza effetti sull'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.**

L'esonero è riconosciuto alle **lavoratrici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato** (escluso quello domestico) e nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile (Resta fermo l'esonero della quota IVS del 6% o del 7%).

Per i periodi di paga dall'1.1.2024 al 31.12.2026, alle lavoratrici madri di **tre o più figli è riconosciuto un esonero del 100%** della quota dei contributi previdenziali per **l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a suo carico fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.**

Per il medesimo periodo, alle **lavoratrici madri di due figli è riconosciuto un esonero del 100%** della quota dei contributi previdenziali per **l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a suo carico fino al mese di compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.**

Riscatto contributivo

In via sperimentale per il biennio 2024-2025, i soggetti privi di anzianità contributiva al 31.12.95 potranno riscattare, in tutto o in parte, nella misura massima di 5 anni, anche non continuativi, i **periodi precedenti l'1.1.2024** non coperti da contribuzione presso forme di previdenza obbligatoria né soggetti ad alcun obbligo contributivo.

Tale possibilità viene ammessa a condizione che i periodi temporali oggetto di riscatto siano **compresi tra l'anno del primo contributo e quello dell'ultimo contributo comunque accreditati.**

Il versamento dell'onere per il riscatto in commento potrà essere effettuato ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione, ovvero **in un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi per la rateizzazione.**

Per i lavoratori del settore privato, **l'onere per il riscatto potrà essere sostenuto dal datore di lavoro dell'assicurato destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso.**

Sostegno al reddito lavoratori aziende confiscate

Viene **prorogato, per gli anni 2024, 2025 e 2026, il trattamento di sostegno al reddito** in favore dei **lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto**, dipendenti da **aziende sequestrate e confiscate**, sottoposte ad amministrazione giudiziaria per una durata massima di complessivi 12 mesi nel triennio.

Donne che percepiscono il reddito di libertà

È introdotto un **esonero del 100% dei complessivi contributi previdenziali**, con esclusione dei premi e contributi all'INAIL e ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, **nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile, a favore dei datori di lavoro privati che, nel triennio 2024-2026, assumano donne disoccupate che beneficiano della misura del reddito di libertà.**

L'esonero è riconosciuto in caso di assunzione di donne vittime di violenza, disoccupate e beneficiarie del reddito di libertà.

L'incentivo spetta per le assunzioni a tempo determinato, anche in somministrazione (per 12 mesi dalla data dell'assunzione), le trasformazioni di assunzioni a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato (con un prolungamento della durata dell'esonero fino al 18° mese dalla data dell'assunzione) e le assunzioni a tempo indeterminato (per 24 mesi dalla data dell'assunzione).

CIGS imprese in crisi

Viene prorogata per il 2024 la possibilità per le imprese che cessano l'attività produttiva di **accedere, in deroga ai limiti generali di durata e qualora ricorrano determinate condizioni, ad un trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale** finalizzato alla gestione

degli esuberanti di personale, per un periodo massimo di 12 mesi, di cui all'art. 44 del DL 28.9.2018 n. 109.

CIGS aree di crisi industriale complessa

Viene disposto lo **stanziamento per il 2024 di ulteriori risorse per la prosecuzione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale ai fini del completamento dei piani di recupero occupazionale** di cui all'art. 44 co. 11-bis del D.lgs. 14.9.2015 n. 148, nonché dei trattamenti di mobilità in deroga previsti dall'art. 53-ter del DL 24.4.2017 n. 50, in favore dei lavoratori di imprese operanti in aree di crisi industriale complessa.

CIGS per riorganizzazione o crisi aziendale

Vengono incrementate a 100 milioni di euro le risorse destinate a finanziare la **proroga della Cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione o crisi aziendale** di cui all'art. 22-bis del D.lgs. 148/2015.

CIS imprese di interesse strategico

Viene **riconosciuto un ulteriore periodo di CIGS**, fino al 31.12.2024, alle **imprese di interesse strategico** nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a 1.000 e che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessità degli stessi.

Trattamento integrativo settore turistico, ricettivo ed alberghiero

Viene riconosciuto ai **lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande** (ex art. 5 della L. 287/91), e ai **lavoratori del comparto del turismo** (inclusi gli stabilimenti termali), un trattamento integrativo speciale pari al **15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, effettuate nei giorni festivi.**

Il trattamento è riconosciuto ai lavoratori dei suddetti settori con reddito di lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro nel periodo d'imposta 2023 dal sostituto d'imposta (che recupererà il credito maturato mediante compensazione) su richiesta del lavoratore (che dovrà attestare per iscritto il reddito di lavoro dipendente del 2023).

Il trattamento può essere riconosciuto per i periodi di paga dall'1.1.2024 al 30.6.2024.

Trattamenti vecchiaia anticipata

Modificando l'art. 24 co. 7 del DL 6.12.2011 n. 201, viene **ridotta la misura minima del trattamento pensionistico maturato posta come condizione per il riconoscimento del trattamento di vecchiaia.**

Nel dettaglio, **tale valore minimo, in precedenza pari a 1,5 volte** la misura dell'assegno sociale, **viene fissato nella misura pari a quest'ultimo** (con coefficiente, dunque, pari a 1,0). Il predetto importo soglia **non può in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, all'importo mensile dell'assegno sociale** (anziché 1,5 volte, come da disposizione previgente) **stabilito per il medesimo anno.**

Sempre con riferimento ai lavoratori con contribuzione successiva al 31.12.95, si modifica l'art. 24 co. 11 del DL 201/2011, laddove si **consente loro il pensionamento anticipato a condizione che sussista un determinato importo soglia del medesimo trattamento, nonché a condizione che sussistano:**

1. un **determinato requisito anagrafico** (attualmente pari a 64 anni);
2. un'**anzianità di contribuzione effettiva pari ad almeno 20 anni.**

Per tale tipologia di pensione anticipata, **l'importo soglia, in precedenza pari a 2,8 volte la misura dell'assegno sociale,** viene stabilito **pari ai seguenti coefficienti moltiplicatori dell'assegno sociale:**

1. **3,0 volte** l'assegno sociale per le donne senza figli e per gli uomini;
2. **2,8 volte** per le donne con un figlio;
3. **2,6 volte** per le donne con almeno due figli.

Sempre con riferimento al trattamento di pensione anticipata, si prevede che **sia riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a 5 volte il trattamento minimo, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico di vecchiaia.**

La medesima disposizione stabilisce poi che il trattamento di pensione anticipata in argomento decorra trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti previsti.

Lavoratori marittimi

Si interviene con riferimento alla misura dell'indennità di malattia per i lavoratori marittimi, modificandone le modalità di determinazione. Nel dettaglio, viene **modificato l'importo dell'indennità giornaliera cui ha diritto la gente di mare per gli eventi di malattia insorti dall'1.1.2024,** nell'ipotesi in cui l'evento morboso impedisca totalmente al soggetto assicurato di svolgere l'attività lavorativa, **prevedendo che essa sia pari al 60% della retribuzione.**

Viene inoltre modificata la modalità di calcolo dell'indennità in questione, **stabilendone il calcolo sulla base della retribuzione media globale giornaliera percepita dall'assicurato nel mese che precede immediatamente quello in cui si è verificato l'evento di malattia.**

Si prevede inoltre che, qualora l'evento della malattia si verifichi nei primi 30 giorni dall'instaurazione del rapporto di lavoro, l'indennità giornaliera venga calcolata **dividendo l'ammontare della retribuzione percepita nel periodo di riferimento per il numero dei giorni retribuiti.**

Flessibilità in uscita

Per l'anno 2024 si modifica in senso restrittivo l'uscita anticipata dal lavoro.

In particolare, si segnala quanto segue.

L'Ape sociale o anticipo pensionistico a carico dello Stato, introdotto, è un'indennità erogata dall'INPS che ha la funzione di **sostenere il reddito del lavoratore dai 63 anni di età sino alla maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, pari a 67 anni.** Con riferimento a tale istituto, la disposizione in esame dispone la proroga del regime sperimentale dal 31.12.2023 a tutto il 2024 e **l'incremento di 5 mesi del requisito anagrafico**, fissandolo dunque per tutto il 2024 a 63 anni e 5 mesi.

Si prevede poi che il beneficio in parola **non sia cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo**, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

Con riferimento all'anticipo pensionistico **"Opzione donna"** ex art. 16 del DL 4/2019, viene **elevato il requisito dell'età anagrafica da 60 a 61 anni.**

Si consente così **l'accesso anticipato al trattamento pensionistico in parola, calcolato secondo le regole del sistema contributivo, alle lavoratrici in possesso di determinati requisiti** (caregiver, invalide civili in misura pari o superiore al 74%, licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale ai sensi dell'art. 1 co. 852 della L. 296/2006), **che abbiano maturato entro il 31.12.2023 un'anzianità contributiva pari almeno a 35 anni e un'età anagrafica di almeno 61 anni, ridotta di un anno per ogni figlio e nel limite massimo di 2 anni.**

Si proroga al 2024, con alcune modifiche, il possibile accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile "Quota 103", richiedibile da coloro con **un'età minima di 62 anni e una contribuzione minima di 41 anni.**

Per coloro che invece **maturano i requisiti richiesti nel corso del 2024**, pur restando invariati i requisiti anagrafici e contributivi, l'assegno di pensione viene determinato in via definitiva con il più penalizzante metodo di calcolo contributivo e il suo valore massimo fino all'età di vecchiaia si riduce da 5 a 4 volte quello del trattamento minimo.

Per quanto riguarda la decorrenza del trattamento pensionistico in "Quota 103", gli iscritti che hanno maturato i requisiti nel 2024 matureranno **il diritto a decorrere trascorsi 7 mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi.**

Stabilizzazione ISCRO

Al termine della fase di sperimentazione nel triennio 2021-2023, viene stabilizzato l'istituto ISCRO con una revisione dei requisiti e delle condizioni per accedere alla misura di sostegno.

Rivalutazione trattamenti pensionistici

Per l'anno 2024 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici è **riconosciuta nella misura del 100% per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a 4 volte il trattamento minimo INPS.**

Invece, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 4 volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi, l'indicizzazione trova attuazione:

1. nella misura dell'**85%**, per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a 5 volte il trattamento minimo INPS;
2. nella misura del **53%**, per i trattamenti pensionistici complessivamente **superiori a 5** volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a 6 volte il trattamento minimo INPS;
3. nella misura del **47%**, per i trattamenti pensionistici complessivamente **superiori a 6 volte** il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a 8 volte il trattamento minimo INPS;
4. nella misura del **37%**, per i trattamenti pensionistici complessivamente **superiori a 8 volte** il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a 10 volte il trattamento minimo INPS;
5. nella misura del **22%**, per i trattamenti pensionistici complessivamente **superiori a 10 volte** il trattamento minimo INPS.

Congedo parentale

Le lavoratrici madri e i lavoratori padri, il cui periodo di congedo di maternità o di paternità termini dopo il 31.12.2023, possono fruire, in alternativa tra loro, di **2 mesi di congedo parentale ex art. 34 del D.lgs. 26.3.2001 n. 151 con un'indennità più elevata, pari all'80%** della retribuzione nel limite massimo di un mese ed **al 60%** della retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese, **elevata per il solo anno 2024 all'80%**.

La relativa fruizione deve avvenire fino al sesto anno di vita del bambino.

Fine della Circolare N° 02/2024